



**DIFENDE I TUOI DIRITTI**

**D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA**

**Difesa**<sup>Area</sup>**Medico-Sanitaria**

# **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA MEDICO-SANITARIA**

**Set informativo che contiene:**

- **DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

**Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -  
Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari**



# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA









## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.

Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:

	Che cosa è assicurato?		Quando comincia la copertura e quando finisce?
	Che cosa non è assicurato?		Come posso disdire la polizza?
	Quali sono i limiti di copertura?		Quando e come devo pagare?
	Dove vale la copertura?		Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO

CONSULENZA LEGALE CONSULDAS  **800 849090**

ASSISTENZA SINISTRI **045 8378901**

ALTRE INFORMAZIONI **045 8372611**

[servclienti@das.it](mailto:servclienti@das.it)  
[www.das.it](http://www.das.it)

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



### INDICE

<b>DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO</b>		Pg. 1
<b>GARANZIE DI TUTELA LEGALE</b>	Artt. 1-7	Pg. 2
<b>GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE</b>	Artt. 8-12	Pg. 5
<b>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	Artt. 13-26	Pg. 6



### DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicuratore</b>	La compagnia di assicurazioni.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Controversia</b>	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>DAS</b>	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
<b>Doloso</b>	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
<b>Lavoratore parasubordinato</b>	È una tipologia di lavoratore intermedio tra il lavoratore subordinato e il lavoratore autonomo. Rientrano nella categoria dei lavoratori parasubordinati le collaborazioni coordinate e continuative, l'associazione in partecipazione e il lavoro autonomo a favore di un solo committente.
<b>Libro unico del lavoro</b>	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
<b>Parti</b>	Il contraente e DAS.
<b>Periodo di validità del contratto</b>	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Risoluzione amichevole delle controversie</b>	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
<b>Sinistro / Evento</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Spese di giustizia</b>	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
<b>Spese peritali</b>	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
<b>Spese di soccombenza</b>	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia.

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



### SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE



#### ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO

##### 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. *DAS* tutela i diritti dell'*assicurato*, nell'ambito dell'attività professionale medico-sanitaria dichiarata in *polizza*, svolta in qualità di libero professionista e/o dipendente di ente/azienda pubblica o privata e/o medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

1.1.2. La garanzia vale esclusivamente per:

- difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 5 lettera j)** per i *delitti dolosi*;
- ottenere assistenza legale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- affrontare *controversie* di *diritto civile*, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che riguardano richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi. **Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;**
- chiamare in causa l'*assicuratore* della responsabilità civile. **La garanzia vale esclusivamente per le spese legali, specificatamente documentate, per la redazione dell'atto di chiamata in causa;**
- presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria;**
- presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'*assicurato*. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

1.1.3. In relazione a tali *eventi*, *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**, le seguenti spese:

- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- onorari di un legale domiciliatario, se l'*assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, nel limite di **3.000 euro per sinistro e per anno di contratto**;
- spese peritali*;
- spese di giustizia*;
- spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
- spese legali conseguenti a una *transazione* autorizzata da *DAS*, comprese le spese legali della controparte, se sono state autorizzate da *DAS*;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *sinistro*;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in *arbitrato*, se una *controversia* deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di due tentativi**;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo.

1.1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, *DAS* assicura, **entro il limite del massimale indicato in polizza**:

- le spese di assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione disposta dall'autorità estera competente. L'importo anticipato dovrà essere restituito a ***DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

1.1.5. Per i medesimi *eventi* *DAS* eroga inoltre, su richiesta dell'*assicurato*, consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

##### ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate in *polizza* e se per esse è stato corrisposto il relativo *premio*)

##### 1.2 - GARANZIA "VERTENZE COL DATORE DI LAVORO"

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del *contraente* in qualità di *lavoratore* subordinato o *parasubordinato*, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

##### 1.3 - GARANZIA "ANTICIPO SPESE PENALE DOLOSO"

Se l'*assicurato* è sottoposto a procedimento penale per *delitto doloso*, *DAS* provvede all'anticipo delle spese, nel **limite della somma di 3.000 euro**, in attesa della definizione del giudizio. **Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, *DAS* richiederà all'assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.**

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### 1.4 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del *contraente* nell'ambito dell'attività dichiarata in *polizza* se deve affrontare:

- controversie di diritto civile* di natura contrattuale con fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie* individuali di lavoro con soggetti identificati nel *Libro unico del lavoro*;
- controversie*, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, che riguardano gli immobili identificati in *polizza* nei quali l'*assicurato* svolge la propria attività.

### 1.5 - GARANZIA "VERTENZE CON I PAZIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI"

La garanzia viene estesa alle vertenze di *diritto civile* di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, **con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di due sinistri accaduti per ciascun anno assicurativo.**

### 1.6 - GARANZIA "VERTENZE CON I PAZIENTI COMPRESO IL RECUPERO DEL CREDITO"

La garanzia viene estesa alle vertenze di *diritto civile* di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, compreso il recupero dei crediti e **con il limite di due sinistri accaduti per ciascun anno assicurativo.**



#### ARTICOLO 2 - SOMME ASSICURATE (MASSIMALE) - SUDDIVISIONE DEL MASSIMALE PER GRADO DI GIUDIZIO

DAS si fa carico del rischio di assistenza legale nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, **diviso per gradi di giudizio secondo i seguenti limiti:**

- fino a un massimo del 40% del massimale indicato in polizza: per la risoluzione amichevole della controversia, ove svolta, e fino al giudizio di primo grado;**
- fino a un massimo del 30% del massimale indicato in polizza: per il giudizio di secondo grado o appello;**
- fino a un massimo del 30% del massimale indicato in polizza: per il giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione.**



#### ARTICOLO 3 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI E ATTIVITÀ SONO ASSICURATI

3.1. Le garanzie operano a favore del *contraente* e delle seguenti persone:

- i familiari e gli affini del *contraente* che collaborano nell'attività;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- gli stagisti, i tirocinanti e i praticanti.

3.2. Se in *polizza* è riportato "dipendente area medica", si intende che **le garanzie operano esclusivamente a favore del contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale.**

3.3. Se in *polizza* è riportato "studio associato" si intende che le garanzie operano nei confronti di tutti i liberi professionisti appartenenti allo studio associato, oltre ai soggetti indicati al paragrafo 3.1. lett. a), b) e c).

3.4. Le garanzie operano **a condizione che l'attività svolta dal contraente sia conforme alla "classe di rischio" indicata in polizza nell'area "parametri tariffa attivati"**, in base alla seguente suddivisione in ordine di rischio decrescente:

<b>Classe 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>medici che effettuano interventi chirurgici (per tali si intendono gli atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale)</li><li>medici specializzati in: ortopedia, traumatologia, ginecologia, anesthesiologia, chirurgia plastica, cardiocirurgia e neonatologia, medicina d'emergenza-urgenza</li><li>medici odontoiatri che esercitano l'attività di implantologia</li><li>operatori sanitari ostetrici</li></ul>
<b>Classe 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>medici che non effettuano interventi chirurgici o effettuano piccoli interventi domiciliari e/o ambulatoriali</li><li>medici odontoiatri che non esercitano l'attività di implantologia</li><li>psicologi e psicoterapeuti</li></ul>
<b>Classe 3</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>medici di base</li><li>medici specializzandi</li><li>medici veterinari</li><li>operatori sanitari e operatori tecnico-sanitari (fatta eccezione per gli ostetrici)</li></ul>

3.5. Se il *contraente* svolge contemporaneamente attività corrispondenti a due o più classi di rischio, **deve essere assicurato secondo la classe di rischio più elevata.**

3.6. Le garanzie operano per l'immobile indicato in *polizza*; operano anche per gli altri immobili nei quali viene svolta l'attività **solo se indicati nell'allegato "elenco rischi" della polizza e se per essi è stato corrisposto il relativo premio aggiuntivo.**

#### ARTICOLO 4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

4.1. Un *evento* rientra in garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

4.2. **Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione.** Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

4.3. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* dei quali l'*assicurato* è venuto a conoscenza **entro 360 giorni dalla sua cessazione.**

4.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

4.5. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera:

- la data del primo *evento* che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali*;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

4.6. Se l'*evento* si potrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.



### ARTICOLO 5 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

5.1. La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per *eventi* conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- per materia fiscale-tributaria e materia amministrativa, salvo per i procedimenti penali e quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
- per *controversie* e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- per *controversie* che riguardano inadempienze contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
- per *controversie* che riguardano rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili;
- per vertenze col proprio datore di lavoro, salvo non sia stata sottoscritta la relativa estensione di garanzia;
- per vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- per *controversie* relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- per *controversie* che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori od operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*; se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo;
- per opposizione a *sanzioni amministrative* di natura pecuniaria, quando il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 1.000 euro.

5.2. Nelle *controversie* di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, se il valore economico della *controversia* (valore in lite) è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per la fase di *risoluzione amichevole della controversia* con esclusione dell'azione in giudizio.

5.3. In caso di *controversia* tra *contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.



### ARTICOLO 6 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

*DAS* non si fa carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 9 e 10;
- spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, *DAS* sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte. Se *DAS* ha anticipato tali spese, l'*assicurato* deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con *DAS*;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le *spese* diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- spese legali per la redazione dell'atto di chiamata in causa dell'*assicuratore* di responsabilità civile superiori a 1.000 euro.



### ARTICOLO 7 - DOVE VALE LA COPERTURA

7.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie* di diritto civile di natura contrattuale;
- di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle *sanzioni amministrative*.

7.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

### GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

#### ARTICOLO 8 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

8.1. Per richiedere le prestazioni previste l'assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell'assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- sul sito [www.das.it](http://www.das.it) nella sezione "area clienti".

8.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

8.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

8.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**

8.5. **In caso di procedimento penale, l'assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

8.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

#### ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

9.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

9.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 12, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

9.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

9.5. **In caso di procedimento penale per delitto doloso le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.**

9.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (sinistro unico):**

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento-fatto* nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

9.7. Nell'erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:

- a pagare l'indennizzo all'assicurato, **nei limiti del massimale**, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; **a tal fine l'assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;**
- a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l'assicurato al numero di telefono da questi indicato.

#### ARTICOLO 10 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.



### ARTICOLO 11 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

11.1. **DAS** non è responsabile dell'operato di legali e periti.

11.2. **DAS** non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

### ARTICOLO 12 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

12.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e **DAS** sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

12.2. L'*assicurato* e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.

12.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza**.

12.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.



## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE



### ARTICOLO 13 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

13.1. L'*assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

13.2. L'*assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza* se non viene rinnovata.

13.3. **Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.**



### ARTICOLO 14 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

L'*assicurazione* viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal *contraente* o da **DAS** per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 22.2.



### ARTICOLO 15 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO

15.1. Se il *contraente* non ha più bisogno dell'*assicurazione* perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS** trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *contraente* di pagare le rate del *premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.

15.2. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia **DAS** possono recedere dall'*assicurazione*. **Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.** Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui **DAS** riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è **DAS**, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

15.3. **Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria/speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.**

15.4. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **DAS** rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di *rischio* pagato e non goduto, al netto delle imposte.



### ARTICOLO 16 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

16.1. L'importo che il *contraente* deve pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest'ultimo caso il *premio* viene aumentato del 3% ed è previsto l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. **L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**

16.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a **DAS**, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.



### ARTICOLO 17 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un *premio* indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono calcolati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il *massimale* e il *premio* verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;



# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- d) se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *massimale* o il *premio* superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il *contraente* sia *DAS* possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, *DAS* proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il *contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da *DAS*, con gli effetti indicati al comma precedente.

### ARTICOLO 18 - REGOLAZIONE DEL *PREMIO* PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ

18.1. Il *premio* annuo indicato in *polizza* costituisce il minimo dovuto.

18.2. Alla scadenza di ciascuna annualità il *premio* viene ricalcolato in base al parametro variabile riportato in *polizza* e/o nelle appendici di regolazione *premio*. Tale parametro è costituito dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle *parti*.

18.3. A tale scopo, se intervengono variazioni al valore del parametro variabile, il *contraente* dovrà inviare a *DAS* o all'intermediario a cui è assegnato il contratto, nel termine di 30 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità di contratto, una dichiarazione scritta che aggiorna il dato valido per la nuova annualità, fermo il pagamento tempestivo del *premio* di rinnovo provvisorio richiesto da *DAS* e calcolato sui dati riferiti all'annualità precedente.

18.4. In caso di variazione del parametro, *DAS* provvederà:

- a) a emettere una appendice di regolazione del *premio*, indicando il nuovo *premio* per l'annualità in corso e la differenza tra quanto pagato in sede di rinnovo e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo;
- b) ad aggiornare il *premio* per le annualità successive in base all'ultima regolazione effettuata.

18.5. Se la regolazione comporta un aumento del *premio*, il *contraente* deve pagare le differenze di *premio* risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione; se si tratta di regolazione in diminuzione, *DAS* si impegna a restituire le differenze di *premio* a favore del *contraente* nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento della dichiarazione scritta di aggiornamento dei parametri variabili, salvo il minimo dovuto di cui al punto 18.1.

18.6. Se al termine dell'annualità di contratto non sono intervenute variazioni nel parametro variabile, il *contraente* non deve trasmettere alcuna comunicazione; se l'aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del *premio*, *DAS* non deve emettere alcuna appendice di regolazione del *premio*. In entrambi i casi il *premio* dovuto per la nuova annualità di contratto resterà quello pagato in sede di rinnovo o di firma della *polizza*.

18.7. Se il *contraente* non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di *premio* a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.

18.8. *DAS* si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal *contraente*, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il *Libro unico del lavoro* o l'ultimo bilancio approvato).



### ARTICOLO 19 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

19.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

19.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione* come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.



### ARTICOLO 20 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

20.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

20.2. Se *DAS* viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, può richiedere al *contraente* la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

20.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione* come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

20.4. Il *contraente* può comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS* ridurrà il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *contraente*, come previsto dall'art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.



### ARTICOLO 21 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'*assicurato* la perdita del diritto alla prestazione.

### ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON *DAS*

22.1. Tutte le comunicazioni che l'*assicurato* e il *contraente* effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.

22.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [dasdifesa@pec.das.it](mailto:dasdifesa@pec.das.it)

22.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 8.

22.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 15.2.

22.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker impegnano *DAS* a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta all'*assicurato* o al *contraente*.

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---



### ARTICOLO 23 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

23.1. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un *sinistro* devono darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.**

23.2. **Se il *contraente* e/o l'*assicurato* omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, *DAS* non procederà a erogare alcuna prestazione.**

23.3. **Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, *DAS* erogherà le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.**

### ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.



### ARTICOLO 25 - TASSE E IMPOSTE

**Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.**

### ARTICOLO 26 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

26.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

**In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.**

26.2. Se le condizioni di *assicurazione* sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana.**

Condizioni di assicurazione - MOD. CA 2019/DAM - Documento aggiornato a settembre 2019

Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I